



**CITTA' DI MARSALA**  
*Medaglia d'oro al Valore Civile*  
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

**Ordinanza del Sindaco n° 47 del 12/07/2024**  
Riferita alla Proposta N. 49

SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE SULLA DEROGA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE DURANTE GLI EVENTI ARTISTICO CULTURALI E MUSICALI DELLA STAGIONE ESTIVA 2024**

**Premesso che:**

- la Legge 22.12.2011 n.214 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali nonché di quelle di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, ha di fatto ampliato le fasce orarie di prestazione di servizi, con il conseguente aumento di attrattiva e di presenza di clienti ed avventori, soprattutto nelle ore serali e notturne anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno e all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenza delle medesime attività;

**Considerato che:**

- la stagione estiva determina un aumento da parte della popolazione locale della ragionevole domanda di svago;
- la città di Marsala è meta di turismo e, pertanto, è necessario consentire una promozione del territorio, che concorra al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a tutto vantaggio dell'economia locale;
- il Comune di Marsala ha già programmato le attività culturali e musicali per l'estate 2024;
- tali iniziative determinano un afflusso di partecipazione della popolazione locale e limitrofa e pertanto si ritiene necessario consentire una promozione del territorio che miri al miglioramento dell'offerta turistica locale;
- gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali allestiti anche a corredo delle iniziative di cui in premessa rappresentano un'attività complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande;
- gli eventi patrocinati da questo Ente, perseguono finalità di interesse generale, richiamano un grande afflusso di pubblico ed in essi è evidente il fine pubblico perseguito e la relativa finalità collettiva, tesa alla integrazione sociale, allo sviluppo culturale e turistico e, più in generale, alla valorizzazione del territorio;
- oggetto della presente Ordinanza sono gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali patrocinati dall'Ente, allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze, anche a corredo delle iniziative che rappresentano un'attività complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande e/o ristorazione;

**Considerato che:**

- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 ha annoverato tra le competenze dei singoli comuni l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite previsti dal DPCM 14/11/97, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico;

- in particolare l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;
- a seguito di un accordo di programma tra l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia e l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) sono state pubblicate, il 19/10/2007 in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, le *Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni* (D.A. n. 196/2007) che definiscono alla parte III le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal DPCM, imponendo che il provvedimento autorizzativo del comune debba prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. Inoltre quando i provvedimenti in deroga non rientrano nelle tipologie "semplificate" (3.2 *Provvedimenti in deroga semplificati*) viene indicato che il Comune debba acquisire il parere della ASL competente prima di rilasciare l'autorizzazione. È altresì indicato che al di fuori delle aree destinate a spettacolo, e che dovrebbero essere individuate specificatamente nella classificazione acustica comunale (parte I par. 4.4), i limiti ai quali è possibile derogare sono di 70 dB dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e di 60 dB dalle 22:00 alle 24:00. Inoltre, il numero di autorizzazioni concedibili: nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;
- il Capo V - "Quiete pubblica" del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/02/1997, stabilisce limiti d'orario e prescrizioni per le emissioni sonore di qualunque specie;

**Considerato, altresì, che:**

- sono pervenute all'attenzione dell'Amministrazione Comunale richieste da parte di esercenti sulla possibilità di deroga ad alcuni vincoli acustici per i quali il Comune di Marsala intende trovare una sintesi di equilibrio;
- il Comune di Marsala intende esercitare il potere derogatorio attribuito dalla citata Legge n. 447/1995 limitatamente ai vincoli ivi previsti;

**Considerato che** trattasi altresì di intrattenimento musicale a carattere temporaneo, in quanto prevede l'impiego di sorgenti sonore amplificate che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito individuato;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 44/2024 avente ad oggetto: "*Ordinanza contingibile e urgente inerente la disciplina delle attività musicali e della vendita di bevande alcoliche*".

**Preso atto** che il Comune non è dotato di Regolamento per la deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale così come previsto dal D.A. n. 196/07 (vedi art. 8 "*Deroghe per attività temporanee*" delle N.T.A. del "*Piano di zonizzazione acustica del Comune di Marsala ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95*");

**Riconosciuta** in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore e degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano, si rende necessario disciplinare specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale, nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno ed all'esterno dei locali;

**Ritenuto**, pertanto, che le considerazioni sopra esposte giustificano il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, esercitando il potere di deroga attribuito dalla citata Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 così come applicabile in Sicilia;

**Visti:**

- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16 novembre 1999, n. 215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 14.11.1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16/03/1998;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 21/03/2019 riguardante il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Marsala e successive varianti;
- Circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n° 52.126 del 20/08/1991;
- D.A. n. 196 del 11/09/2007 "*Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni*", GURS n. 50 del 19/10/2007;
- il DPR n. 227/2011;
- il D. Lgs. 42/2017,
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

fermo restando l'obbligo per il titolare del pubblico esercizio di osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche, nonché di adottare ogni possibile accorgimento al fine di non disturbare il riposo e la quiete pubblica

## ORDINA

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

**limitatamente agli eventi agli eventi, manifestazioni di spettacoli e/o intrattenimento musicale promosse/organizzate/patrociate da questo Ente, nei limiti e nei termini di capienza e di utilizzo disposti dai rispettivi titoli abilitativi;**

**è disposta la deroga, come previsto dall'art. 6 della Legge 447/1995, al limite dei valori di emissione sonora e comunque fino al termine degli eventi *de quibus*, di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal "Piano di zonizzazione acustica del Comune di Marsala ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95", fino alle ore 01,00 del giorno successivo, per la settimana che va dal 14 al 20 Agosto fino alle ore 02,00 del giorno successivo.**

Oltre le ore 01:00 ritornano in vigore i valori limite della classe acustica di appartenenza, fatta eccezione per la settimana che va dal 14 al 20 Agosto, durante la quale il predetto limite orario è prorogato alle 02:00.

Sono fatte salve tutte le norme riguardanti la salvaguardia e la tutela dei Siti di Rete Natura 2000.

Per i pubblici esercizi dotati di impianti a diffusione sonora che comportano la diffusione sonora e musicale all'esterno delle attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione permanente di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. e della relazione previsionale per eventi e manifestazioni temporanee ed occasionali.

Nel caso di non rispetto della normativa vigente tali attività di pubblico esercizio possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità, previsti dalle norme e dal Piano di Zonizzazione Acustica, con le modalità di seguito indicate. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L.447/95 e tenendo conto, inoltre, delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" (Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente).

E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti;

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente Ordinanza è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;

Salvo che il fatto non costituisca reato, eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dalla L. 447/95.

**Al di fuori degli orari consentiti, innanzi disciplinati, tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo devono rigorosamente essere spenti, sia all'esterno che all'interno dei locali.**

**Restano ferme le previsioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente ordinanza ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.**

Copia della presente ordinanza è inviata:

- Alla Prefettura di Trapani;
- Alla Questura di Trapani;
- Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Marsala;
- Al Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Marsala;
- All'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
- All'ARPA Trapani;
- Al Comando di Polizia Municipale;

per la vigilanza in ordine alla esecuzione, nonché trasmessa alle Associazioni di Categoria del settore Commercio e Pubblici Esercizi ed agli Organi di informazione per la diffusione presso la cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente atto è efficace dal momento della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento ha validità fino al **30/09/2024**.

---

Il Responsabile dell'atto:F.to GUASTELLA SALVATORE

Marsala, 12/07/2024

Il Sindaco  
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC  
S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*